

**REGOLAMENTO (UE) 2017/1973 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 ottobre 2017**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati trasferiti in paesi terzi e che stabilisce un modello di certificato sanitario per tali prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini della tutela della salute pubblica e di quella degli animali, i prodotti che, con o senza magazzinaggio, sono trasferiti dall'Unione europea attraverso paesi terzi sono considerati non più conformi alle prescrizioni ad essi applicabili della legislazione dell'Unione. Di conseguenza, la direttiva 97/78/CE del Consiglio <sup>(3)</sup> prescrive agli Stati membri di provvedere affinché siano eseguiti controlli veterinari sulle partite di tali prodotti introdotti nell'Unione da paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce per gli operatori del settore alimentare norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale, che riguardano anche i prodotti della pesca. Il regolamento (CE) n. 854/2004, inoltre, fissa norme specifiche per i controlli ufficiali da eseguirsi sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. In base ai dettami del regolamento (CE) n. 854/2004, le partite di prodotti di origine animale che vengono introdotte nell'Unione devono essere accompagnate da un documento avente determinati requisiti e sottoposte a controlli ufficiali in conformità a detto regolamento.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce modelli di certificati sanitari e di documenti per le importazioni di determinati prodotti di origine animale ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, fra cui, nell'allegato VI, anche un modello di certificato per le importazioni dei prodotti della pesca.
- (4) Gli Stati membri e le organizzazioni dei portatori di interessi hanno chiesto alla Commissione di stabilire un modello di certificato sanitario per le partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi, con o senza magazzinaggio. Tale modello, che dovrebbe essere firmato dall'autorità competente del paese terzo, permetterebbe di armonizzare le informazioni da fornire quando tali partite sono introdotte nel territorio dell'Unione.
- (5) Il modello di certificato sanitario dovrebbe fare specifico riferimento alle disposizioni pertinenti relative alle operazioni di sbarco, scarico e stoccaggio dei prodotti della pesca di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli II e VII, del regolamento (CE) n. 853/2004.

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

<sup>(3)</sup> Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).

